

Milano, 14 marzo 2011  
Prot. 149-11 SC/If

Spettabile Consorzio,

a seguito della visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da parte di ICILA srl il giorno 09/03/11, siamo a comunicarVi che sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "FITOK", la Vostra azienda è risultata



## CONFORME

Il Comitato Tecnico FITOK del Consorzio Servizi Legno-Sughero, a seguito dell'esame della documentazione presentata, ha deciso di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

**EURONEWPACK SRL**  
**Via dell'Industria, 26 - 36016 THIENE (VI)**



- L'utilizzo del marchio



conformemente a quanto previsto da Statuto, Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK ed ISPM-15 della FAO.

- L'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di Soggetto **7.2** - Operatore della Filiera che, **utilizzando Materiale da imballaggio in legno Semilavorato e Semifinito già trattato**, produce Materiale da imballaggio in legno - Semifinito o Finito conforme all'ISPM-15 della FAO.

Nell'ambito del Soggetto Autorizzato 7.2 è riconosciuto come:

- 7.2b che possiede a magazzino promiscuo, cioè utilizza Materiale da imballaggio in legno trattato in conformità all'ISPM-15 ed anche Materiale da imballaggio in legno non trattato.

Il Vostro codice fitosanitario è:

**05 - 125**

Lo scrivente Consorzio che, in forza dei Decreti Ministeriali 2 luglio 2004 e 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è stato riconosciuto quale Soggetto Gestore del Marchio Internazionale IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, autorizza l'Azienda all'utilizzo del marchio



L'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere conforme alle indicazioni del Regolamento (con particolare riferimento al cap. 1.10.8)